



Provincia Regionale di Catania

Osservatorio

*“disposizioni legislative, direttive e chiarimenti ministeriali;
adempimenti e scadenze”*

Numero 7

Maggio 2007

Scadenzario Agosto 2007

A cura del *Dott. Francesco Bruno*



SOMMARIO

- Bilancio di previsione
- Contabilità e regole di gestione
- Entrate
- Mutui
- Servizi Pubblici
- Pubblico impiego
- Contratti e appalti
- Imposta sul valore aggiunto (Iva)
- Contributi previdenziali

Bilancio di previsione

Certificazione di bilancio

1. Il segretario ed il responsabile del servizio finanziario sono tenuti alla sottoscrizione delle certificazioni di bilancio, da edigere obbligatoriamente sui principali dati. **(art.161, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).**
2. Con D.M. 23 aprile 2007 sono stati approvati i modelli concernenti la certificazione del bilancio di previsione dei comuni, delle province e delle comunità montane per l'anno 2007. **(in suppl. ord. n.108 alla G.U. n.102 del 4 maggio 2007).**
 - 2.1. Il termine per la presentazione del certificato al ministero interno, in versione cartacea e in versione informatizzata, per il tramite dell'ufficio territoriale di governo competente per territorio, è fissato al 30 giugno 2007.
 - 2.2. Tutti i dati finanziari certificati devono essere espressi in euro e arrotondati all'unità.
 - 2.3. La certificazione informatizzata impone la predisposizione e stampa del certificato solo con l'utilizzo di una procedura software autorizzata dal ministero dell'interno.
 - 2.4. Copia del certificato in versione cartacea deve essere trasmessa, a cura dell'ente certificante, alla regione di appartenenza.
3. In mancanza di decreto ministeriale approvativo, è ancora rinviata la presentazione della tabella relativa ai parametri di riscontro delle situazioni di deficitarietà strutturale prevista dall'art. 172, c. 1, lett. f, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. La mancata presentazione del certificato al ministero interno comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno nel quale avviene l'inadempienza. **(art.161, c.3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.27, c.7, lett. a, legge 28 dicembre 2001, n.448).**
5. Copia del certificato deve essere trasmessa telematicamente alla sezione regionale della Corte dei conti nei tempi e con le modalità che saranno stabiliti con D.M.. **(art.227, c.6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.28, c.6, legge 27 dicembre 2002, n.289; art.2, D.M. 24 giugno 2004).**
 - 5.1. In mancanza del D.M. attuativo, la trasmissione alla Corte dei conti è curata dagli uffici territoriali del governo.

Contabilità e regole di gestione

Versamenti in tesoreria statale

1. Con D.M. dell'economia e finanze 9 ottobre 2006, n.293, è stato adottato il regolamento per l'introduzione di nuove modalità di versamento presso le tesorerie statali. **(in G.U. n.295 del 20 dicembre 2006).**
 - 1.1. I versamenti possono essere effettuati anche con bonifico bancario o postale a decorrere dal 19 giugno 2007.
 - 1.2. Nelle distinte di versamento e nei titoli di spesa in favore del bilancio dello Stato o di altri conti di tesoreria deve essere indicato il codice fiscale del versante.
2. Non possono utilizzare lo strumento del bonifico i soggetti tenuti ad effettuare i versamenti attraverso girofondi di tesoreria. **(circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 8 maggio 2007, n.20, in G.U. n.114 del 18 maggio 2007).**
 - 2.1. Anche gli enti locali soggetti a tesoreria unica possono utilizzare lo strumento del bonifico per il versamento dei contributi Inpdap.
 - 2.2. Gli enti locali soggetti a regime di tesoreria misto, possono effettuare versamenti diretti al bilancio dello Stato o su altri conti di tesoreria, senza più l'obbligo di operare il girofondi.
 - 2.3. Il codice IBAN, da indicare fra gli elementi nella disposizione di bonifico, può essere utilizzato solo per i bonifici che devono affluire sul sottoconto infruttifero.

Entrate

Trasferimenti statali

1. Dall'anno 2001, i minori introiti relativi all'Ici per effetto dei minori imponibili derivanti dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali. **(art.64, c.1, legge 23 dicembre 2000, n.388).**

1.1.L'aumento dei trasferimenti statali interviene se i minori introiti sono superiori a euro 1.549,37 ed allo 0,50% della spesa corrente prevista per ciascun anno.

1.2.Qualora per effetto della determinazione definitiva della rendita catastale dei fabbricati di categoria D dovesse derivare un introito superiore, almeno del 30%, rispetto a quello conseguito prima dell'autodeterminazione, i trasferimenti erariali di parte corrente sono ridotti in misura pari a tale eccedenza. **(art.64, c.2).**

1.3.La riduzione si attua e permane a decorrere dall'anno successivo a quello in cui la determinazione della rendita catastale è divenuta definitiva, anche a seguito della definizione dei ricorsi.

1.4.Con decreto Ministero interno 1 luglio 2002, n.197, sono disciplinati i criteri e le modalità per l'erogazione dei trasferimenti erariali aggiuntivi e per la riduzione nei casi di cui al precedente punto 18.2. **(in G.U. n.214 del 12 settembre 2002).**

1.5.Al fine di ottenere il contributo statale, i comuni interessati, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata, devono inviare al Ministero interno, per il tramite degli uffici territoriali del Governo, apposita certificazione attestante il minor gettito Ici.

1.6.A decorrere dall'anno 2007, il termine del 30 giugno per l'invio della certificazione è perentorio, a pena di decadenza dell'assegnazione del trasferimento. **(art.1, c.712, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

1.7.Analoga certificazione, relativa al maggior gettito, deve essere presentata dai comuni per i quali deve procedersi alla riduzione dei trasferimenti.

1.8.Il trasferimento statale assegnato viene rideterminato, per tutti gli anni in riferimento, a seguito della revisione in aumento dei criteri di determinazione della rendita catastale degli opifici e degli immobili costruiti per l'esercizio di attività industriali o commerciali. **(art.1, c.540, legge 30 dicembre 2004, n.311).**

1.9.La certificazione deve essere presentata solo se è avvenuta una variazione rispetto alla precedente, ovvero in caso di perdita accertata e non certificata. **(circolare telegrafica, ministero interno, direzione centrale finanza locale, 23 maggio 2007, n. F.L. 9/2007).**

1.10. I comuni che hanno presentato certificazione e non hanno subito ulteriori perdite non devono presentare ulteriori richieste, in quanto l'importo attribuito consolida nei trasferimenti erariali.

2. La minore entrata derivante dall'esenzione dell'Ici degli immobili destinati alla attività di oratorio e similari, considerati pertinenza degli edifici di culto, viene compensata integralmente da trasferimento aggiuntivo statale, ragguagliato per ciascun comune al gettito riscosso nell'esercizio 2002. **(art.2, c.2, legge 1 agosto 2003, n.206).**

2.1. I trasferimenti aggiuntivi non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.

2.2. Le modalità per la quantificazione del minore gettito dell'imposta e l'erogazione del correlato trasferimento aggiuntivo sono stabilite con D.M. 25 maggio 2005.

2.3. I dati dei trasferimenti, fino all'anno 2007, con pagamenti in acconto, sono disponibili sul sito del ministero dell'interno. **(comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 7 maggio 2007).**

3. Con D.M. 1 settembre 2000, n.318, è stato approvato il regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali. **(in G.U. n.257 del 3 novembre 2000).**

3.1. I contributi a favore delle unioni di comuni e delle comunità montane svolgenti l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali, sono utilizzati anche per il finanziamento degli enti risultanti dalla fusione di comuni. **(art.1.-quater, c.7, aggiunto al D.L. 31 marzo 2003, n.50, dalla legge di conversione 20 maggio 2003, n.116).**

3.2. Ai fini dell'attribuzione dei contributi, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti facenti parte delle unioni di comuni sono considerati come comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti. **(art.1.-quater, c.8, aggiunto al D.L. 31 marzo 2003, n.50, dalla legge di conversione 20 maggio 2003, n.116).**

3.3. I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti non sono presi in considerazione ai fini dell'applicazione dei parametri utilizzati per la determinazione dei contributi a favore delle unioni di comuni.

3.4. Ai comuni derivanti da procedure di fusione spettano il 15% del totale dei fondi erariali annualmente destinati.

3.5. Alle unioni di comuni spettano il 60% del totale dei fondi.

3.6. Alle comunità montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali spettano il 25% dei fondi.

3.7. In caso di aggregazione ad una comunità montana di un comune montano proveniente da altra comunità montana, fino alla riforma del sistema dei trasferimenti erariali, i contributi spettanti alle due comunità sono rideterminati in relazione alla popolazione e al territorio oggetto di variazione. **(art.27, c.5, legge 28 dicembre 2001, n.448).**

3.8. Con D.M. 17 maggio 2007 sono stati approvati i modelli di certificato che unioni di comuni e comunità montane devono presentare al ministero dell'interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, direzione centrale della finanza locale, sportello unioni, per la richiesta di contributo erariale, sugli appositi fondi a ciò destinati per l'anno 2007, nei casi di:

- a) unioni di comuni costituitosi a decorrere dal 1° gennaio 2007;
- b) unioni di comuni già istituite, nel caso sia variato nell'anno 2007 il numero dei comuni che costituiscono le stesse unioni;
- c) unioni di comuni già istituite, nel caso sia variato nell'anno 2007 il numero dei servizi;
- d) comunità montane che hanno iniziato ad esercitare nell'anno 2007, in sede di primo conferimento, servizi comunali in forma associata;
- e) comunità montane che già esercitano in forma associata servizi comunali, nel caso sia variato nell'anno 2007 il numero dei servizi conferiti da esercitare o sia cessato l'esercizio;
- f) unioni di comuni e comunità montane che esercitano in forma associata servizi comunali, ai fini della rideterminazione triennale del contributo erariale. **(in suppl. ord. n.125 alla G.U. n.124 del 30 maggio 2007)**

3.9. Il termine per la presentazione delle certificazioni è fissato al 30 settembre 2007. **(art.2, c.6, D.M. 1 ottobre 2004, n.289).**

Imposta comunale sugli immobili (Ici)

1. L'imposta può essere liquidata in occasione della dichiarazione dei redditi e versata con l'utilizzo del modello F24.**(art.37, c.55, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248).**

1.1.La disposizione supera la necessità della preventiva sottoscrizione di convenzione con l'agenzia delle entrate, attribuisce al contribuente la facoltà di optare per tale modalità di pagamento e non può formare oggetto di diversa regolamentazione da parte del comune.**(nota ministero politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 31 gennaio 2007, n.1184).**

1.2.Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate, 26 aprile 2007, n.71336, sono definiti i termini e le modalità per l'attuazione. **(in G.U. n.104 del 7 maggio 2007).**

1.3.L'accreditamento ai comuni delle somme riscosse dall'Agenzia delle entrate con i modelli F24 è operato giornalmente. **(art.6).**

1.4.Entro nove giorni lavorativi dalla riscossione, l'Agenzia delle entrate trasmette ai comuni, tramite il sistema SIATEL, un flusso informativo contenente il dettaglio delle informazioni relative alla riscossione dell'imposta. **(art.7).**

1.5.Qualora non sia possibile la trasmissione telematica, il flusso sarà reso mensilmente, per le riscossioni del mese precedente.

1.6.I comuni devono fornire all'agenzia delle entrate le coordinate bancarie o postali sulle quali accreditare le somme riscosse. **(art.8).**

1.7. Il servizio di riscossione tramite il modello F24 è completamente gratuito e non comporta alcun costo a carico dei comuni. **(comunicato stampa agenzia entrate, 26 maggio 2007).**

2. L'abrogazione dell'art.59, c.1, lett. n, del dlgs 15 dicembre 1997, n.446, disposta dall'art.1, c.175, legge 27 dicembre 2006, n.296, non impedisce ai comuni di disporre con regolamento, a termini dell'art.52 dello stesso dlgs 496/1997, le modalità di riscossione del tributo. **(nota ministero economia e finanze, dipartimento politiche fiscali, Ufficio federalismo fiscale, 31 gennaio 2007, n.1184).**

3. A decorrere dell'anno 2007, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione o comunicazione degli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva, salvo nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste per l'invio del modello unico informatico. **(art.37, c.53, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel testo modificato dall'art.1, c.174, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

3.1. L'obbligo permane, comunque, fino alla data entro la quale, stabilita al 31 dicembre 2006, l'Agenzia del territorio è tenuta ad assicurare la circolazione e la fruizione della base dei dati catastali. **(art.37, c.54).**

3.2. I servizi di fornitura telematica dei dati catastali sono attivati dal 30 dicembre 2006. **(circolare Agenzia del territorio, 15 dicembre 2006, n.7).**

3.3. I costi a carico dei comuni sono unicamente quelli di connessione.

3.4. L'effettiva circolazione e fruizione dei dati catastali sarà accertata con provvedimento direttoriale, non ancora intervenuto.

3.5. Permangono, quindi, per l'anno 2007 gli obblighi dichiarativi di variazioni Ici intervenute nell'anno 2006, da adempiere su apposito modello di dichiarazione. **(provvedimento direttoriale ministero economia e finanze, ufficio federalismo fiscale, 26 aprile 2007, prot.10484).**

3.6. Con decreto direttoriale dell'ufficio federalismo fiscale del ministero economia e finanze 26 aprile 2007, è stato approvato il modello di dichiarazione degli immobili acquistati nel corso dell'anno 2006 e di quelli per i quali, durante lo stesso anno 2006, si sono verificate modificazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato al pagamento, da presentare al comune sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili dichiarati. **(in G.U. n.105 dell'8 maggio 2007).**

4. Gli enti locali che hanno notificato gli avvisi di liquidazione o di accertamento o le relative cartelle di pagamento alla Società per la cartolarizzazione dei beni immobili pubblici (S.C.I.P. s.r.l.), devono annullare gli atti in questione, in quanto soggetti passivi dell'imposta sono gli enti ex proprietari, soggetti gestori, e non già la S.C.I.P. s.r.l., soggetto proprietario. **(risoluzione ministero economia e finanze, dipartimento politiche fiscali, 22 maggio 2007, n.1/DPF).**

5. Con provvedimento direttoriale dell'agenzia del territorio è disciplinato l'accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale. **(in G.U. n.107 del 10 maggio 2007).**

5.1. Dal 1° giugno 2007, l'accesso diretto al sistema telematico dell'agenzia del territorio per la consultazione della banca dati catastali è consentito previo accreditamento con le modalità previste per i servizi telematici dell'agenzia delle entrate.

5.2. Dal 1° gennaio 2008, l'accesso telematico alle banche dati è consentito, su istanza, mediante la stipulazione di apposita convezione.

Corrispettivo carta d'identità elettronica

1. Una quota di euro 0,70 dell'Iva inclusa nel costo della carta d'identità elettronica è destinata ai comuni per la copertura delle spese connesse alla gestione e distribuzione del documento. **(art.7 vices quater, c.2, aggiunto al D.L. 31 gennaio 2005, n.7, dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n.43, nel testo modificato dall'art.1, c.1305, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

1.1. Con D.M. 16 febbraio 2007 è stato determinato in euro 20,00 l'importo delle spese da porre a carico dei richiedenti e da riversare al ministero economia e finanze. **(in G.U. n.61 del 14 marzo 2007).**

1.2. Sulla base del numero delle carte d'identità per le quali è stato effettuato il versamento, il ministero economia e finanze riassegna trimestralmente al Ministero dell'interno le somme spettanti ai comuni per il successivo trasferimento.

1.3. Con D.M. 11 aprile 2007 sono stabilite le modalità di riassegnazione delle somme ai singoli comuni. **(in G.U. n.113 del 17 maggio 2007).**

1.4. L'erogazione della quota di euro 0,70 per ogni carta di identità elettronica rilasciata è effettuata con cadenza trimestrale.

1.5. Nell'ipotesi di somme dovute ai comuni inferiori a 50,00 euro, il versamento sarà effettuato nei trimestri successivi, al raggiungimento della soglia 0, comunque, in occasione dell'ultimo versamento trimestrale all'esercizio.

Mutui

Rimodulazione

1. Gli enti locali possono convertire i prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. mediante estinzione anticipata e contrazione di nuovi prestiti. *(circolare CDP s.p.a., 7 maggio 2007, n.1269).*

1.1. La conversione è possibile per i prestiti concessi in data successiva al 31 dicembre 1996.

1.2. La domanda di adesione con relativa documentazione deve pervenire alla CDP entro il 18 giugno 2007.

Servizi Pubblici

Documentazione in formato elettronico

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la carta d'identità su supporto cartaceo è sostituita dalla carta d'identità elettronica. *(art.7 vices ter, c.2, aggiunto al D.L. 31 gennaio 2005, n.7, dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n.43).*

1.1. La sostituzione interviene all'atto della richiesta del primo rilascio o dal rinnovo del documento.

1.2. Entro il 31 ottobre 2005, i comuni che non vi abbiano ottemperato devono provvedere alla predisposizione dei necessari collegamenti all'indice nazionale delle anagrafi (INA) presso il centro nazionale per i servizi demografici (CNSD) ed alla redazione del piano di sicurezza per la gestione delle postazioni di emissione.

1.3. Le prime istruzioni operative sono state fornite dal ministero interno, direzione centrale per i servizi demografici, con circolare 18 aprile 2005, n.20.

1.4. I soggetti richiedenti la carta d'identità elettronica sono tenuti a corrispondere un rimborso spese, il cui importo e relative modalità di riscossione sono determinati annualmente con D.M. che, in sede di prima attuazione, avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 maggio 2005. *(art. 7 vices quater).*

1.5. Con D.M. 9 maggio 2006 è stato determinato in euro 30,50 l'importo delle spese da porre in carico dei soggetti richiedenti. *(in G.U. n. 113 del 17 maggio 2006).*

1.6. Con D.M. 16 febbraio 2007 l'importo delle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti è stato rideterminato in euro 20,00. *(in G.U. n.60 del 14 marzo 2007).*

1.7. L'importo è riscosso dai comuni all'atto della presentazione della richiesta della carta d'identità elettronica.

1.8. Le somme riscosse sono riversate dai comuni il quindicesimo e l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese su apposito conto corrente postale, dandone comunicazione al ministero dell'interno.

1.9. Con circolare telegrafica del ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, direzione centrale per i servizi demografici, 30 aprile 2007, n.21/2007, è comunicato il conto corrente postale dedicato per il versamento delle somme.

1.10. Le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato sono riassegnate per la quota parte dei Comuni, quali proventi specificatamente destinati alla copertura dei costi del servizio. *(art. 7 vices quater, c. 2, nel testo modificato dall'art. 34 bis, aggiunto al D.L. 4 luglio 2006, n. 223, dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248).*

1.11. Una quota di euro 0,70 dell'Iva inclusa nel costo della carta d'identità elettronica è destinata ai comuni per la copertura delle spese connesse alla gestione e distribuzione del documento. *(art.7 vices quater, c.2, nel testo modificato dall'art.1, c.1305, legge 27 dicembre 2006, n.296).*

Trattamento dati sensibili

1. Con deliberazione del garante per la protezione dei dati personali 19 aprile 2007, sono state adottate le linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazioni e diffusione di atti e documenti di enti locali. *(in G.U. n.120 del 25 maggio 2007).*

Trasporto pubblico

1. Con D.M. 29 dicembre 2006 sono stati rimodulati i contributi statali 2006, 2007 e 2008, a favore delle regioni a statuto ordinario, per provvedere all'acquisto e alla sostituzione di autobus destinati alle aziende esercenti trasporto pubblico locale. *(in G.U. n.106 del 9 maggio 2007).*

2. Con D.M. 5 aprile 2007 è stata autorizzata l'erogazione dei contributi statali 2007, a favore delle regioni a statuto ordinario, per provvedere all'acquisto e alla sostituzione di autobus destinati alle aziende esercenti trasporto pubblico locale. *(in G.U. n.123 del 29 maggio 2007).*

3. Con D.M. 21 maggio 2007 sono stati erogati, a favore delle regioni a statuto ordinario, i contributi quale concorso dello Stato per la copertura dei disavanzi di esercizio non ripianati delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale, riferiti al triennio 1994/1996, quale saldo della quota relativa all'anno 2006. *(in G.U. n.123 del 29 maggio 2007).*

Pubblico impiego

Aspettative e permessi

1. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alla Presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento della funzione pubblica, le informazioni relative ai dipendenti beneficiari di distacchi, permessi cumulati sotto forma di distacco, aspettative e permessi sindacali, aspettative e permessi per funzioni pubbliche. *(art.50, c.3 e 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165).*

1.1. Le informazioni relative all'anno 2006 devono essere fornite, in via telematica, anche con dati negativi, entro il 31 maggio 2006. *(circolare Presidenza consiglio dei ministri, dipartimento funzione pubblica, 27 marzo 2007, n.5, in G.U. n.113 del 17 maggio 2007).*

1.2. Il mancato invio è considerato come il verificarsi di una situazione di fatto con potenzialità lesiva e segnalato agli uffici del Procuratore presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti territorialmente competente.

Conto annuale e relazione sulla gestione del personale

1. Con circolare del ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 24 aprile 2007, n.19, sono state diramate le istruzioni per il monitoraggio della spesa del personale relativa all'esercizio 2006 e la compilazione dei modelli del conto annuale unitamente alla relazione illustrativa sulla gestione. *(in suppl. ord. n.113 alla G.U. n.109 del 12 maggio 2007).*

1.1. I modelli di rilevazione da utilizzare per il monitoraggio 2006 sono allegati alla circolare ministeriale; devono essere inviati esclusivamente on-line e sottoscritti dal responsabile del procedimento e dal presidente del collegio dei revisori.

1.2. I termini per l'invio del conto annuale 2006 della spesa di personale sono fissati dal 26 aprile al 31 maggio 2007.

1.3. I termini per la trasmissione della relazione sulla gestione 2006 sono fissati dal 2 luglio al 15 settembre 2007.

1.4. In caso di inadempienza, sono sospesi i versamenti a carico del bilancio dello Stato in favore degli enti e sono comminate sanzioni amministrative pecuniarie sia agli enti che ai responsabili del procedimento.

1.5. Le sanzioni sono comminate anche nel caso in cui le informazioni fornite risultino incomplete e/o chiaramente inattendibili.

1.6. Tutte le province e le comunità montane, nonché gli 836 comuni facenti parte del campione d'indagine sono tenuti a trasmettere il modello di rilevazione trimestrale del personale dipendente e delle relative spese entro la fine del mese successivo ad ogni trimestre.

Contratti e appalti

Criteri di selezione e aggiudicazione

1. Con circolare della presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento per le politiche europee, 1 marzo 2007, sono indicati i principi da applicare, da parte delle stazioni appaltanti, nella scelta dei criteri di selezione e di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi. *(in G.U. n.111 del 15 maggio 2007).*

Attività negoziale

1. Con direttiva della presidenza del consiglio dei ministri 20 febbraio 2007, n.2, sono dettate linee guida per l'interscambio dei dati tra le pubbliche amministrazioni e la pubblicità dell'attività negoziale. *(in G.U. n.111 del 15 maggio 2007).*

Contributi previdenziali

Contributi Inpdap

1. Anche gli enti locali soggetti a tesoreria unica, a far data dal 19 giugno 2007, possono eseguire i versamenti dei contributi a mezzo bonifico bancario o postale *(D.M. 9 ottobre 2006, n.293, in G.U. n.295 del 20 dicembre 2006; circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 8 maggio 2007, n.20, in G.U. n.114 del 18 maggio 2007).*

Imposta sul valore aggiunto (Iva)

Concessionari

1. Le riscossioni di somme, da parte del concessionario dei servizi di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi e delle entrate degli enti locali, relative a canoni per la fornitura dell'acqua potabile, smaltimento delle acque reflue e loro depurazione ed a tariffa sui rifiuti solidi urbani, sia a titolo di canone e tariffa che a titolo di Iva, costituiscono una mera movimentazione finanziaria, mentre resta in obbligo al comune, cui fa capo la titolarità dei servizi soggetti ad imposta, porre in essere tutti gli obblighi contabili, dalla registrazione delle fatture compilate dal concessionario per conto del comune, alla liquidazione ed al versamento dell'imposta. *(risoluzione agenzia delle entrate, direzione centrale normativa e contenzioso, 3 maggio 2007, n.82/E).*

Memo

10 Agosto

Rendiconto della gestione

- Termine per la trasmissione alla sezione autonomie della Corte dei conti, da parte delle comunità montane, del rendiconto 2006 e della documentazione allegata, ivi compreso il modello per la rilevazione dei dati del patto di stabilità interno 2006, nonché, da parte dei comuni con popolazione fino a 8.000 abitanti (dati ISTAT 2001), delle sole deliberazioni relative agli equilibri di bilancio 2006 ed alla approvazione del rendiconto 2006, qualora sia stato chiuso in avanzo di amministrazione, oppure del rendiconto 2006 e dei documenti richiesti a corredo, oltre ai rendiconti 2004 e 2005 se non trasmessi precedentemente, qualora l'esercizio 2006 sia stato chiuso in disavanzo di amministrazione. *(art.227, c.6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; D.M. 24 giugno 2004; deliberazione sezione autonomie della Corte dei conti 19 aprile 2007, n.3/AUT).*

15 agosto

Accesso al credito

- Comunicazione al ministero dell'economia e finanze, dipartimento del tesoro, direzione II, dei dati relativi all'utilizzo del credito a breve termine presso le banche, ai mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione, alle operazioni derivate e di cartolarizzazione concluse, ai titoli obbligazionari emessi ed alle operazioni di apertura di credito. *(art.1, D.M. 1 dicembre 2003).*

20 agosto

Codifica dei conti pubblici

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di luglio 2007, presso altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso termine, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive. *(D.M. 14 novembre 2006).*

29 agosto

Conto degli agenti contabili interni

- Termine ⁽¹⁾per la trasmissione alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti del conto relativo all'esercizio finanziario 2006 reso dall'economista, dal consegnatario di beni e dagli altri soggetti che abbiano maneggio di pubblico denaro o siano incaricati della gestione di beni, nonché da coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti. *(art.233, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).*

Conto del tesoriere

- Termine ⁽¹⁾per la trasmissione alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti del conto relativo all'esercizio finanziario 2006 reso dal tesoriere. *(art.226, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2002, n.267).*

⁽¹⁾ In caso di deliberazione del rendiconto alla data del 30 giugno.

31 agosto

Trasferimenti immobili statali

- Termine annuale entro il quale l'Agazia del demanio comunica la propria disponibilità all'eventuale cessione di beni immobili del patrimonio dello stato ubicati nel territorio comunale o provinciale, sui quali entro il 30 aprile 2007 è stata avanzata richiesta di acquisizione. (*art.80, c.5, legge 27 dicembre 2002, n.289*).

Trasferimenti statali

- Termine perentorio, a pena di revoca del trasferimento, per l'assunzione di impegno formale della spesa per interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali di cui ai progetti finanziati con il contributo attribuito per l'anno 2007 sul fondo ex art.1, c.28 e 29, legge 30 dicembre 2004, n.311. (*D.M. 18 marzo 2005*).